
SEZIONE I

**CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 20 giugno 2006, n. 57

Direttive regionali per la programmazione comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Visti in particolare gli articoli 27 e 46 della l.r. 28/2005 che prevedono, rispettivamente, l'emanazione di direttive in materia di programmazione degli esercizi della stampa quotidiana e periodica e in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che sono state esperite le procedure previste dall'articolo 48 dello Statuto;

Considerato che il Regolamento regionale attuativo della citata l.r. 28/2005 non è ancora stato emanato;

Ritenuto opportuno pertanto di stabilire che la parte I delle direttive, relativa alla programmazione comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di cui all'allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della l.r. 28/2005;

Preso atto dell'esito favorevole raggiunto al tavolo di concertazione interistituzionale in data 20 marzo 2006 ed al tavolo di concertazione generale in data 4 aprile 2006;

DELIBERA

1. di approvare le direttive regionali per la programmazione comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'allegato A, parte I e parte II, che fa parte integrante della presente deliberazione;

2. di disporre che la parte I delle direttive regionali, relativa alla programmazione comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, si applichi dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della l.r. 28/2005;

3. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, compreso l'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Riccardo Nencini

I Segretari
Luca Ciabatti
Giuseppe Del Carlo
Gianluca Parrini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

DIRETTIVE REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

PARTE I

1. DIRETTIVE PER IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

1.1 Atti relativi al piano di localizzazione

Per la formazione del piano di localizzazione per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura e per il trasferimento dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica, anche stagionali, il comune promuove appositi incontri di concertazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

Gli incontri di concertazione sono finalizzati alla definizione del quadro conoscitivo e alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sugli obiettivi e sugli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione di cui alle presenti direttive, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti, con particolare riguardo ai programmi di qualificazione e di valorizzazione previsti dal Capo XIII della l.r. 28/2005.

Gli atti di programmazione potranno contenere modalità e tempi inerenti ai monitoraggi sull'attuazione anche ai fini di eventuali rimodulazioni delle previsioni programmate.

Per la definizione del quadro conoscitivo e degli atti di programmazione di cui sopra il comune tiene conto di quanto previsto dal Capo XIII della l.r. 28/2005 ai fini della qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e acquisisce almeno i seguenti elementi di conoscenza:

- a) caratteristiche specifiche delle diverse zone del territorio con particolare riguardo a insediamenti residenziali, strutture scolastiche e universitarie, sedi di attività culturali e sportive, uffici pubblici e privati, insediamenti produttivi, commerciali e ricettivi, strutture ed infrastrutture logistiche e di trasporto, servizi, funzioni strategiche ed aree di particolare interesse da salvaguardare o da valorizzare;
 - b) andamenti della popolazione residente, di quella gravitante sul comune e delle presenze turistiche;
 - c) individuazione, per l'ultimo biennio precedente all'approvazione del piano e per ciascuna zona, del numero e della densità dei punti vendita esclusivi e non esclusivi esistenti e dell'andamento delle vendite, tenendo conto dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.
- Per agevolare la definizione del suddetto quadro conoscitivo gli Osservatori regionali del commercio e del turismo forniscono i supporti informativi disponibili, che potranno essere implementati con dati raccolti e analisi realizzate dal singolo comune interessato.

1.2 Indirizzi e criteri

Per la definizione degli indirizzi e dei criteri relativi al piano di localizzazione il comune tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) valutazioni svolte sul quadro conoscitivo con particolare riguardo alle copie vendute ed ai fatturati conseguiti dai punti vendita esistenti;
- b) opportunità di evitare riflessi negativi sui livelli quantitativi e qualitativi di occupazione nel settore, con particolare riferimento ai punti di vendita esclusivi esistenti;
- c) articolazione equilibrata della rete di vendita della stampa quotidiana e periodica, in relazione ai caratteri dei diversi contesti, anche definendo adeguate zonizzazioni del territorio comunale e individuando eventuali limiti numerici per singola zona;
- d) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita, in coerenza con le tendenze di sviluppo dei contesti interessati, anche individuando eventuali distanze minime tra punti vendita;
- e) decongestionamento delle zone ove più alta è la densità della rete, favorendo altresì lo sviluppo della distribuzione nelle zone carenti di servizio;
- f) potenzialità di sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita della stampa, al fine della promozione turistica e culturale del territorio;
- g) coordinamento della localizzazione dei punti di distribuzione della stampa con gli strumenti comunali di programmazione e di pianificazione urbanistica, e con l'articolazione tipologica e funzionale del sistema distributivo del territorio comunale.
- h) accessibilità e raggiungibilità della rete di vendita da parte del cittadino consumatore;
- i) progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al Capo XIII della l.r. 28/2005;
- j) il comune, con il piano di localizzazione, può tra l'altro specificare le attività di vendita (di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie) per i singoli punti di vendita non esclusivi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 28/2005.

PARTE II

2. DIRETTIVE PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

2.1 Atti di programmazione

Per la formazione degli atti di programmazione per l'apertura o per il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche stagionali, il comune promuove appositi incontri di concertazione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della l.r. 28/2005 e dell'articolo 15 della l.r. 49/1999.

Gli incontri di concertazione sono finalizzati alla definizione del quadro conoscitivo e alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sugli obiettivi e sugli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione di cui alle presenti direttive, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti, con particolare riguardo ai programmi di qualificazione e di valorizzazione previsti dal Capo XIII della l.r. 28/2005.

Gli atti di programmazione potranno contenere modalità e tempi inerenti ai monitoraggi sull'attuazione anche ai fini di eventuali rimodulazioni delle previsioni programmate.

Il comune definisce la nuova programmazione nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) evoluzione della efficacia e della qualità del servizio al consumatore con specifica attenzione all'adeguatezza della rete ed ai rapporti di interazione ed integrazione degli esercizi di somministrazione con i contesti sociali, economici ed ambientali delle diverse aree territoriali;
- b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale mediante la presenza di qualificate attività di somministrazione;
- c) tutela attiva e riqualificazione degli esercizi nelle aree carenti di servizio, con particolare riguardo ai centri minori ed alle aree montane e rurali.

Tenendo conto delle finalità della programmazione (adeguatezza del servizio al consumatore, produttività delle imprese del settore, equilibrio tra domanda e offerta) e dei fattori da valutare (popolazione residente e fluttuante, abitudini di consumo extradomestico, caratteri e vocazioni del territorio), gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici, anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando pubblico.

Per definire i criteri della nuova programmazione il comune tiene conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- 1) evoluzione degli andamenti demografici, delle dinamiche dei consumi, e dei flussi turistici;
- 2) quantità e qualità dell'offerta complessiva di attività ed esercizi di somministrazione presente nell'area;
- 3) vocazione delle diverse zone del territorio comunale, recupero di aree o edifici di particolare interesse, previsioni urbanistiche e nuovi insediamenti abitativi;
- 4) progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al Capo XIII della l.r. 28/2005;
- 5) articolazione tipologica e funzionale del sistema distributivo del territorio comunale.

2.2 Evoluzione delle dinamiche dei consumi e dell'offerta complessiva

Riguardo a tali elementi occorre definire un quadro conoscitivo sulle esigenze dei consumatori e sulle potenzialità di crescita qualitativa e quantitativa degli esercizi di somministrazione.

L'analisi sulla evoluzione dei consumi terrà conto sia degli andamenti della popolazione (residenti, gravitanti e flussi turistici) sia delle dinamiche dei consumi extradomestici di carattere quantitativo (consumi pro-capite) e qualitativo (abitudini di consumo).

L'analisi dell'offerta si riferirà anzitutto alla rete esistente degli esercizi di somministrazione con l'obiettivo di valutare le potenzialità di crescita qualitativa e quantitativa della stessa.

Occorrerà anche considerare l'articolazione quantitativa e qualitativa dell'offerta complessiva di attività ed iniziative di somministrazione operanti nel territorio.

Per agevolare la definizione del suddetto quadro conoscitivo gli Osservatori regionali del commercio e del turismo forniscono i supporti informativi disponibili, che potranno essere implementati con dati raccolti e analisi realizzate dal singolo comune interessato.

2.3 Vocazione delle zone territoriali

Per la programmazione assume grande rilievo l'analisi dei contesti e delle vocazioni delle diverse zone del territorio comunale.

Per specifiche aree di interesse storico, culturale e ambientale, individuate dal comune, possono essere definiti divieti, vincoli e limitazioni con riferimento, tra l'altro, ai dimensionamenti, alle tipologie architettoniche ed estetiche, ai contenuti e alle modalità dei servizi di somministrazione.

Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, il comune può sottoporre gli esercizi e le attività di somministrazione di alimenti e bevande a particolari prescrizioni anche definendo specificazioni funzionali nella destinazione d'uso degli immobili mediante atti in materia urbanistica.

2.4 Progetti di valorizzazione e qualificazione

La programmazione può essere utilmente raccordata alla definizione di progetti per la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi del commercio previsti al Capo XIII della l.r. 28/2005.

La definizione di tali progetti costituisce fattore rilevante per poter prevedere l'insediamento di nuovi esercizi di somministrazione in relazione a specifiche indicazioni di qualificazione e valorizzazione commerciale.

2.5 Attività stagionali

Gli atti di programmazione comunale contengono anche criteri relativi all'apertura ed al trasferimento delle attività stagionali.

Tali attività possono costituire una modalità efficace per realizzare l'equilibrio tra domanda e offerta in contesti territoriali caratterizzati dalla stagionalità della domanda di consumi extradomestici.

Il comune può stabilire le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, avendo riguardo, in particolare:

- a) alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale;
- b) alla previsione dell'apertura o della chiusura obbligatoria in determinati periodi dell'anno.

2.6 Attività temporanee

Il comune, previa concertazione, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le manifestazioni a carattere benefico di cui all'articolo 45, comma 4, della l.r. 28/2005 comprendono anche le manifestazioni organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2.7 Requisiti professionali nei circoli privati

La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della l.r. 28/2005 non si applica ai circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati), tranne che l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.